

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia**

Il giudice Rosamaria Ragosta, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. xxx r.g.a.c.

TRA

BANCA (c.f.:OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. omissis (C.F. omissis) e in una ad esso elettivamente domiciliata presso il suo studio in OMISSIS, giusta mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione;

- OPPONENTE

E

omissis S.A.S. DI omissis (c.f.: omissis), elettivamente domiciliata in Ischia (NA) alla Via OMISSIS presso lo studio dell'avv. omissis (c.f. omissis) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costitu-zione e risposta;

- OPPOSTA

OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione alla odierna udienza da intendersi integralmente trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione la **BANCA S.P.A.**, in persona del l.r.p.t., ha convenuto in giudizio la omissis Sas di omissis. (già omissis & C), in persona del l.r.p.t., per opporsi al decreto ingiuntivo n.XXX, emesso dall'intestata sezione, con cui le è stato ingiunto di consegnare all'opposta a) copia del contratto quadro sottoscritto, b) copia del contratto di interest rate swap sopra indicato e sottoscritto, c) quantificazione dei differenziali addebitati in forza del detto contratto derivato ed d) ogni altro atto e/o documento afferente alla posizione della ricorrente, nonché di pagare le spese della procedura monitoria.

A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha, in via pregiudiziale di rito, eccepito l'incompetenza per territorio, del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in favore del Tribunale di Ancona, o a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto. A fondamento dell'eccezione, l'opponente ha dedotto che il contratto per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini all'art. 20 reca valida ed efficace pattuizione in deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale prevedendo testualmente che "per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona, o a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto" e che la medesima clausola è contenuta all'art. 14 delle condizioni generali di contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti -UBI Light-integrativo del predetto contratto nonché all'art. 21 del contratto di apertura di credito, concorrente, in caso di cliente consumatore, con il tribunale del circondario in cui il cliente abbia la residenza o il domicilio.

Costituitasi l'opposta ha resistito all'eccezione, salvo poi aderirvi.

Venendo al merito dell'eccezione la stessa è fondata dato che l'opponente ha prodotto i richiamati contratti in cui è stata convenuta la predetta clausola che in-dica il Tribunale di Ancona come foro convenzionale esclusivo concorrente, a scelta della banca, con quello nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto nonché, in caso di cliente consumatore, con il Tribunale del circondario in cui il cliente ha la residenza o il domicilio, inoltre, le predette clausole sono valide ed efficaci atteso che sono state specificamente sottoscritte dalla società opposta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.p.c. .

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Inoltre, nella fattispecie, tenuto conto che l'opposta è una persona giuridica che ha intrattenuto con l'operatore commerciale opponente rapporti commerciali non estranei alla propria attività professionale, non può essere considerata consumatore con conseguente inapplicabilità del foro del luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo.

In ragione di quanto chiarito va, dunque, dichiarata l'incompetenza per territorio dell'intestata sezione in favore del Tribunale di Ancona, non avendo la banca opponente esercitato la facoltà di scelta in favore dell'ulteriore foro esclusivo convenzionalmente concorrente con quest'ultimo.

Al riconoscimento dell'incompetenza dell'intestata sezione consegue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente, infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, cui si aderisce, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo (o che rileva l'adesione delle parti alla relativa eccezione) deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (cfr. tra le tante Cass. civ. 21/08/2012, n. 14594).

Compensa le spese di lite in ragione dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza.

PTM

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in favore del Tribunale di Ancona, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
- 2) revoca il decreto ingiuntivo n. n.xxx emesso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;
- 3) compensa le spese di lite.

Ischia, 19/02/2024

Il giudice
Rosamaria Ragosta

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

5